

**COMUNE DI CERRIONE**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**LAVORI, SERVIZI E FORNITURA IN ECONOMIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**LAVORI, SERVIZI E FORNITURA IN ECONOMIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28/11/2006

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 26/11/2007

Modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 22/09/2011

### Art.1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati "interventi", in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006, di seguito denominato "codice".
2. L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni od ove le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso.

### Art. 2 – Modalità di acquisizione in economia.

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 50.000,00 euro.
3. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici.
4. I beni, i servizi e i lavori affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato rispettivamente ai successivi artt. 3 e 4 per ciascuna tipologia, con la precisazione che i limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, sono soggetti automaticamente all'adeguamento di cui all'art. 248 del codice.

### "Art. 3 – Voci e limiti di spesa inerenti a beni e servizi

1. È ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi, entro l'importo per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata, di 211.000,00 euro, salvo quanto diversamente specificato:

#### **1. -BENI**

- a) arredi, attrezzature e apparecchiature per gli uffici comunali, le scuole e i vari servizi;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti e volontari;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;

- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- m) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- n) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti e materiale in genere per la sistemazione di strade, piazze e beni appartenenti al demanio ed al patrimonio comunale;
- o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- q) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- r) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- s) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- t) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
- y) attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature funzionali al servizio di protezione civile;
- u) segnaletica e similari;
- uu) software e programmi informatici in genere;
- v) veicoli e autoveicoli;
- vv) lapidi, urne e arredi e attrezzature cimiteriali in genere;
- z) ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali;

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);
- f) apparecchiature atte alla regolazione del clima in ambiente chiuso
- g) apparecchiature antifurto ed anti-intrusione;

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi.

## **2. SERVIZI**

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;

- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software, registrazione audio, televisiva, radiofonica;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- n) servizi di eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- q) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- r) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- s) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi

cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;  
t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;

Y) servizi di reperimento del personale.

Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;

b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

e) servizi legali;

f) servizi tecnici alle condizioni e con le modalità qui di seguito specificate alla voce "Disposizioni speciali per i servizi tecnici"

g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

h) servizi tecnici e specialistici di prevenzione, controlli e visite periodiche ai sensi della L.626/94;

i) ogni altro servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali;

Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia necessari per garantire lo svolgimento e la continuità delle ordinarie attività comunali.

## **DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI**

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, in particolare relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, i rilievi strumentali, le perizie tecniche, la documentazione catastale, la progettazione impiantistica e specialistica, collaudi strutturali, la redazione di documenti ed atti tecnici);

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867;

f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di servizio.

3. I servizi tecnici di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

- 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
- 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;
- 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettere di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
- 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli citati purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;

b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.

7. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

#### **Art. 4 – Voci e limiti di spesa inerenti ai lavori.**

1. È possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori nei limiti e secondo le tipologie di cui all'art. 125 c. 6 del codice.  
Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale redatto a cura del Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 13, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:
  - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 5, 121, 122 del codice;
  - b) manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a 100.000,00 euro, prescindendo sempre dalla verifica della situazione di imprevedibilità;
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
3. I lavori in economia di cui ai commi precedenti sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 euro; qualora si tratti di lavori di manutenzione di opere e impianti per importi non superiori a 100.000,00 euro.

#### **Art. 5 – Divieto di frazionamento**

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

#### **Art. 6 – Adozione provvedimenti**

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4, il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
2. Il Responsabile del Servizio nel provvedimento di cui al primo comma indica:
  - La modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente provvedimento;
  - Il Responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dal successivo art. 13, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo;

e per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario:

- l'ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di cui agli articoli precedenti;
- le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
- le modalità di pagamento, con riferimento al Regolamento di Contabilità;
- la cauzione e penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- la disponibilità finanziaria.

3. la determinazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia.
4. Per forniture, lavori e servizi (con esclusione di quelli di cui alle DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI dell'art. 3) di importo inferiore ai 40.000,00 Euro la gestione in economia può essere disposta direttamente dal Responsabile del procedimento che, previo accertamento delle disponibilità di bilancio, procede secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento, salvo liquidazione successiva effettuata con Determinazione del Responsabile del Servizio, in sede di approvazione del Certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione o, in ogni caso, dell'attestazione della regolare esecuzione di forniture e servizi.
5. È consentito altresì il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di fornitura per importi di cui al precedente comma e con le procedure ivi indicate.
6. Trova applicazione il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101.

#### **Art. 7 – Preventivi di spesa**

1. A seguito della determinazione del Responsabile del Servizio di cui all'art. 6 comma 1, o di propria iniziativa nel caso di cui all'art. 6 comma 4, man mano che se ne presenti la necessità, il Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 13, provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a operatori economici idonei indicando le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. I preventivi devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui al comma successivo. È consentito tuttavia il ricorso a un solo operatore economico nel caso in cui il servizio, il lavoro o la fornitura siano di importo inferiore ai 40.000,00 Euro.
3. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l'esecuzione nel corso dell'anno, il Responsabile del settore o dell'area interessati possono provvedere all'approvazione, con determinazione del Responsabile del Servizio, di elenchi di operatori economici. Detti elenchi possono essere unici anche per aree affini. È sempre possibile per i servizi e le forniture fare riferimento a elenchi esistenti presso i singoli settori. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra, che ne facciano richiesta. A tal fine può essere predisposto con cadenza annuale un avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. L'elenco può essere integrato in corso d'anno d'iniziativa dell'Amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadono in alcun elenco o sussistano ragioni di specialità, il Responsabile del procedimento effettua l'indagine di mercato di cui al comma precedente.

### **Art. 8 – Scelta del preventivo**

1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 7, il Responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 13, nelle fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici, accertata la regolarità, sceglie in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
2. Il Responsabile del procedimento, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il Comune.
3. Per le operazioni di cui ai commi precedenti il Responsabile del procedimento opera assistito da altro impiegato del Comune.
4. In ogni caso, attesta la congruità del preventivo scelto.

### **Art. 9 – Ordinazione**

Effettuate le operazioni di cui al precedente art. 8, il Responsabile del Procedimento, di cui al successivo art. 13, emette l'atto di ordinazione dell'intervento che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, anche rimandando alle condizioni fissate nell'offerta (necessariamente sottoscritta dall'offerente) o nella Determinazione di affidamento, tra cui l'inizio e il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel precedente articolo 7 senza necessità di formare contratto se l'importo al netto dell'IVA dell'affidamento è inferiore a Euro 10.000,00. L'ordinazione dell'intervento deve altresì contenere il riferimento al presente Regolamento, alla determinazione di cui all'art. 6, fatto salvo il caso contemplato al comma 4 del medesimo articolo, al capitolo di bilancio sul quale viene imputata e all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

Per affidamenti di importo compreso fra 10.000,00 Euro e 20.000,00 Euro il contratto è stipulato mediante atto di cottimo (scrittura privata) da registrare in caso d'uso a spese dell'affidatario, eventualmente corredato da apposito disciplinare tecnico o prestazionale e dagli elaborati progettuali ritenuti necessari dal Responsabile del Procedimento.

Per affidamenti compresi tra 20.000,00 e 40.000,00 Euro il Contratto, stipulato nelle forme di cui al comma precedente, autenticato a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente è registrato a spese dell'affidatario.

Per affidamenti di importi superiori il contratto si forma nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 comma 13 del DLvo 163/06 con valore di prova legale.

### **Art. 10 – Esecuzione dell'intervento**

1. L'esecuzione dell'intervento sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 13. Per quanto attiene ai lavori il Responsabile del procedimento può delegare ad altro tecnico detta sorveglianza; in tal caso quest'ultimo ha l'obbligo di segnalare al Responsabile del procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori.

2. In caso di ritardo imputabile all'operatore economico incaricato della esecuzione dell'intervento si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dell'intervento di cui al precedente articolo 9. Inoltre il Responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a spese dell'operatore economico medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

#### **Art. 11 – Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione – Collaudo**

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite. In ogni caso la liquidazione deve essere effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio nella fattispecie di cui all'art. 6 c. 4 e del pagamento del saldo dei lavori.
2. Si osservano in ogni caso le disposizioni del Regolamento di Contabilità.
3. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti a collaudo, con le modalità indicate dal codice. Il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, come previsto dal codice predetto.

#### **Art. 12 – Verbalizzazione del procedimento**

1. Tutte le funzioni svolte dal Responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 13, quali risultano dal presente Regolamento, devono risultare da apposito verbale.

#### **Art. 13 – Individuazione del Responsabile del procedimento**

1. Per ogni singolo intervento relativo a lavori, Responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è il Responsabile del Servizio interessato.
2. Per ogni singolo intervento relativo a servizi e forniture, Responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è il Responsabile del Servizio interessato.
3. Il Responsabile del Servizio di cui sopra al primo e secondo comma, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Segretario Comunale che ne assume le funzioni.
4. Il Responsabile del Servizio di cui ai commi precedenti per singole categorie di procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento può affidarne le funzioni ad altro dipendente del proprio settore o eventualmente di settore di supporto, sentito in tal caso il Responsabile del Servizio dello stesso settore.
5. In ogni caso per i lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il Responsabile del procedimento deve essere un tecnico di ruolo.
6. Per le fattispecie per le quali è di difficile attribuzione la competenza a specifico settore fra quelli in cui si articola l'attività del Comune, compete al Segretario Comunale l'individuazione del Responsabile del procedimento.

**Art. 14 – Oneri fiscali**

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre “oneri fiscali esclusi”.

**Art. 15 – Abrogazione delle norme preesistenti**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

**Art. 16 – Rinvio a leggi e regolamenti**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabile, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

**Art. 17 – Entrata in vigore**

1. il presente Regolamento ad esecutività della Deliberazione di approvazione, entra in vigore nei termini e con le modalità previste dallo Statuto Comunale.

**INDICE.**

<b><u>ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b><u>ART. 2 – MODALITÀ DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA.</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b><u>ART. 3 – VOCI E LIMITI DI SPESA INERENTI A BENI E SERVIZI</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b><u>ART. 4 – VOCI E LIMITI DI SPESA INERENTI AI LAVORI.</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b><u>ART. 5 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b><u>ART. 6 – ADOZIONE PROVVEDIMENTI</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b><u>ART. 7 – PREVENTIVI DI SPESA</u></b>	<b><u>8</u></b>
<b><u>ART. 8 – SCELTA DEL PREVENTIVO</u></b>	<b><u>9</u></b>
<b><u>ART. 9 – ORDINAZIONE</u></b>	<b><u>9</u></b>
<b><u>ART. 10 – ESECUZIONE DELL’INTERVENTO</u></b>	<b><u>9</u></b>
<b><u>ART. 11 – PAGAMENTI – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE – COLLAUDO</u></b>	<b><u>10</u></b>
<b><u>ART. 12 – VERBALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO</u></b>	<b><u>10</u></b>
<b><u>ART. 13 – INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</u></b>	<b><u>10</u></b>
<b><u>ART. 14 – ONERI FISCALI</u></b>	<b><u>11</u></b>
<b><u>ART. 15 – ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI</u></b>	<b><u>11</u></b>
<b><u>ART. 16 – RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI</u></b>	<b><u>11</u></b>
<b><u>ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE</u></b>	<b><u>11</u></b>